

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 DEL 01/03/2017**

OGGETTO: ESAME DEL RECLAMO IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.LGS. 546/1992 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURA COMPETENTE

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Atteso che:

- in caso di controversie relative all'applicazione delle sanzioni in materia di diritto annuale, in quanto tributo, l'organo giurisdizionale competente è la Commissione Tributaria Provinciale in primo grado e quella Regionale in secondo grado, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.546/92, e s.m.i;

Considerato che:

- con la modifica dell'art. 17-bis operata dall'art.9, comma1, lett. I), del Dlgs n. 156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli istituti del reclamo e della mediazione in esso previsti sono applicabili, fino a importi pari a € 20.000,00, non più ai soli tributi richiesti dall'Agenzia delle Entrate, ma anche a quelli di tutti gli enti impositori;

Vista:

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0232228 del 13/07/2016 che chiarisce che reclamo e mediazione sono applicabili anche alle controversie tributarie in materia di diritto annuale per importi fino ad € 20.000,00 al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate;

Rilevato che:

- il comma 4 dell'art. 17-bis richiamato prevede che il reclamo e la proposta di mediazione debbano essere esaminate da apposite strutture, che per le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, devono essere obbligatoriamente diverse ed autonome rispetto a quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili;

- lo stesso comma 4 prevede inoltre che per gli altri enti la norma “si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa” e non esclude che l’esame possa essere effettuato dalle stesse strutture che hanno emesso l’atto;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n.45 del 06/02/2015 con la quale sono delegati il Dott. Massimo Marsili, la Dott.ssa Paola Petroni e la Rag. Giovannini Morena del patrocinio relativo al contenzioso tributario di primo e secondo grado in materia di diritto annuale;

Considerato che:

- l’istituto del reclamo rappresenta condizione necessaria di ammissibilità dei ricorsi tributari e può contenere una proposta di mediazione, potendo addirittura addivenire all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo;

Visto che:

- la procedura di istruttoria del reclamo è assimilabile a quella già svolta per l’analisi delle istanze in autotutela, gestite dall’Ufficio Diritto Annuale;

- nell’ipotesi di diniego del reclamo l’intera procedura sarebbe comunque completata dall’ufficio suddetto attraverso la predisposizione dell’atto di costituzione in giudizio;  
Ritenuto pertanto opportuno, in ragione dell’omogeneità delle attività svolte, individuare nell’Ufficio Diritto Annuale, l’unità operativa dedicata all’esame del reclamo in materia di diritto annuale;

Sentito preventivamente sull’argomento il Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo delle Imprese e Amministrazione;

## **DETERMINA**

1.- di individuare nell’Ufficio Diritto Annuale l’unità operativa competente per l’esame del reclamo in materia di diritto annuale, ai sensi e per gli effetti del testo attualmente vigente dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, introdotte dall’art.9, comma1, lett.I) del Dlgs 156/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente